

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)  
Cass. civ. Sez. lavoro, 18-11-2004, n. 21856

## **LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)**

## **LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)**

<b>Fatto</b>	<b>Diritto</b>
<b>P.Q.M.</b>	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente

Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere

Dott. LUPI Fernando - Consigliere

Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere

Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SCHNEIDER GUNHILD, SANZ MARIA DOLORES, ROSENSTEIN SHERRY, RIPELY SUSAN, PRITCHARD BRIAN, PRESCOTT RICHIARD DILWYN, PILLODS GARUFI NATHALIE, PERZOLLI SUSANNA, LAMBERT MONIQUE, FOSTER SUSAN, EVANS JUDITH, CARRARA MARTINE, JAAGER GISELA, BOHANNAN JHON, DAVIES RICHIARDS WILLIAM, SANTELLI CATERINA, PEARSON JENNIFER,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FERMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

contro

UNIVERSITA' STUDI BERGAMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 443/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 12/12/01 - R.G.N. 748/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;

udito l'Avvocato PICOTTI;

udito l'Avvocato SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento per quanto di ragione per gli altri motivi.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Brescia - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Bergamo in data 25 febbraio/27 maggio 1999 e della sentenza del Tribunale della

stessa sede in data 17/26 luglio 2000 - previa declaratoria che l'appello dell'Università degli studi di Bergamo andava "esaminato in ogni suo aspetto" - in quanto, da un lato, la sentenza del Pretore si deve considerare non definitiva agli effetti della riserva di impugnazione differita e, dall'altro, la stessa Università ha preso posizione, costituendosi nel giudizio di primo grado, sul "rispetto pieno (...) delle mansioni previste per il lettore (...) contestando (...) che per queste dovesse essere prevista una retribuzione maggiore di quella pattuita" - nel merito, ha dichiarato che, in dipendenza dell'unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con l'Università, Gunhild Schneider e gli altri lettori di lingua straniera (attuali ricorrenti) - esclusa Jennifer Pearson, assunta dopo il 1<sup>o</sup> gennaio 1994 - hanno diritto a percepire una retribuzione raggugliata a quella dell'assistente ordinario (per il periodo antecedente all'ottobre 1980) ed a quella del ricercatore confermato (dalla stessa data al 31 dicembre 1993), mentre - a far tempo dal 1<sup>o</sup> gennaio 1994 - vanno tutti legittimamente inquadrati nella nuova figura di collaboratore ed esperto linguistico - ed hanno diritto alla retribuzione che, per la stessa figura, è prevista dai contratti collettivi - condannando l'Università a corrispondere le differenze retributive conseguentemente dovute (fino al 31 dicembre 1993) ed a versare le contribuzioni previdenziali relative - essendo mancate, in relazione al periodo successivo, "qualunque attività istruttoria" (in ordine, tra l'altro, alla data di stipulazione dei nuovi contratti), nonché le "richieste" di accertamento relative - mentre confermava la sentenza di primo grado - laddove negava il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

- la figura del lettore "non è che l'equivalente della figura dell'assistente" e, pertanto, pare equa (ex [art 36 cost.](#)) la equiparazione della retribuzione a quella dello stesso assistente - risultando provato che, nella specie, "l'impegno profuso e la qualità del lavoro svolta" sono stati identici a quelli previsti per il lettore e, quindi, dell'assistente di ruolo - nonché a quella del ricercatore confermato (dall'ottobre 1980 al 31 dicembre 1993), "nel cui alveo sotto il profilo stipendiale sono confluiti gli assistenti non promossi", dopo l'abolizione della stessa figura (legge n. 382 del 1980);

- con l'istituzione della figura del collaboratore esperto linguistico ([legge n. 236/95](#)) - "null'altro che una nuova denominazione della

figura del lettore" - la nuova figura risulta applicabile nella specie, in quanto, da un lato, non costituisce "un minus rispetto a quanto svolto fino a quel momento dai lettori" e, dall'altro, non è provata, per lo stesso periodo antecedente, l'esercizio della "funzione di docente in senso pieno", che sarebbe, comunque, "affetto da nullità" (ai sensi sia della legge del 1978, sia di quella del 1980), rendendo inapplicabile *l'articolo 2103 c.c.* (Cass. n. 8260/95, 4502/97, 5370/98):

tuttavia, il trattamento economico relativo alla medesima nuova figura (di collaboratore esperto linguistico, appunto) decorre dalla stipulazione dei nuovi contratti (Cass. n. 14433/2000);

- pertanto la sentenza appellata "deve essere riformata nel quantum e - fermo restando l'equiparazione stipendiale fino al 1980 con l'assistente di ruolo e da allora con il ricercatore confermato - le differenze retributive dovranno fermarsi al 31.12.1993: quel che è accaduto tra le parti dopo tale data non è stato chiarito e le differenze retributive non risultano chieste", ma, "in ogni caso, vale il dato testuale della norma e l'orientamento giurisprudenziale che, per evitare pericolose vacanze di tutela, prevede che, fino al nuovo contratto, valga quello precedentemente sottoscritto";

- la liquidazione delle differenze retributive va eseguita - sulla base dei principi enunciati e della consulenza tecnica d'ufficio, "mai contestata nella parte afferente i calcoli" - e l'Università deve essere condannata ai pagamento delle stesse differenze retributive e delle contribuzioni previdenziali relative;

- va respinto l'appello incidentale dei lettori - diretto ad ottenere il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) - non essendo "pertinente il richiamo alla sentenza n. 459/2000 della Corte Costituzionale, dato che quanto in essa stabilito si applica ai rapporti di diritto privato, ma limitatamente ai lavoratori che abbiano anche un datore di lavoro privato, in quanto, se il datore di lavoro è pubblico, la stessa Corte, con pronuncia precedente, aveva già affermato che restano valide le ragioni di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato il legislatore ad introdurre, con la finanziaria del 1994, il divieto di cumulo".

Avverso la sentenza d'appello, Gunhild Schneider ed i suoi litisconsorzi propongono ricorso per Cassazione, affidato a sette

motivi ed illustrato da memoria.

Gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di Cassazione.

L'INPS, tuttavia, ha depositato procura speciale alle liti ed ha partecipato alla odierna udienza di discussione.

### **Motivi della decisione**

1.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ([art. 277, 279, 340 c.p.c.](#)) - Gunhild Schneider ed i suoi litisconsorzi censurano la sentenza impugnata - per avere rigettato la propria eccezione di inammissibilità dell'appello - sebbene la sentenza del Pretore di Bergamo avesse deciso "su tutte le domande" - rimettendo la causa in istruttoria, "solo per la quantificazione dei crediti di lavoro ormai accertati" - e non potesse, perciò, essere considerata non definitiva agli effetti della riserva d'impugnazione differita.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

1.2. In vero, nella ipotesi di cumulo di domande, va considerata non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita (ai sensi degli articoli 340 e 361, in relazione agli [articoli 277 e 279, c.p.c.](#)) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte le sentenze n. 711 e 712/99 delle sezioni unite, 1536, 14679/2000, 1200/2003, 6564/2004 di sezioni semplici) - la sentenza con la quale il giudice si pronuncia su una (o più) delle domande proposte, con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione (ex [art. 279, comma secondo, n. 5, cod. proc. civ.](#)) e senza provvedere, sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio.

Parimenti non definitiva agli stessi effetti, tuttavia, va considerata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte le sentenze n. 5443/2002, 4778/91, 4325/88 e, con specifico riferimento al rito del lavoro, n. 1782/84) - qualsiasi sentenza - che pronuncia su questioni preliminari o pregiudiziali, su singoli capi di domanda, sull'an debeat or che, comunque, non concluda l'intera controversia, esaurendo il potere giurisdizionale del giudice adito - ma rinviando alla pronuncia definitiva la decisione del

merito, degli altri capi di domanda ovvero la liquidazione del quantum e contenga - almeno di regola - quegli elementi formali, che concorrono alla distinzione -tra sentenza definitiva, appunto, e sentenza non definitiva - quali la pronuncia sulle spese e la separazione dei giudizi.

Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza non merita le censure - che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso - laddove dichiara ammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Bergamo - proposto dalla Università ora intimata - ritenendo non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza del Pretore della stessa sede, che - dopo avere deciso la questione dell'an debeat ha rimesso la causa in istruttoria - secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti - "solo per la quantificazione dei crediti di lavoro ormai accertati".

Tanto basta per rigettare il primo motivo di ricorso, perchè infondato.

Fondati - per quanto di ragione - risultano, invece, gli altri motivi.

2.1. Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112, 434 c.p.c., 2909 c.c.) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere riformato la sentenza di primo grado, laddove aveva accertato il diritto degli stessi ricorrenti a percepire una retribuzione "rapportata, fino al primo novembre 1980, a quella dell'assistente universitario universitario e, successivamente a tale data, a quella del ricercatore confermato, così condannando l'università a pagare le differenze retributive dovute a ciascun ricorrente dalla data di prima assunzione fino all'1.7.1999" - sebbene l'Università, appellando la sentenza di primo grado "in ordine al disposto adeguamento retributivo", si dolesse soltanto della "modalità di acquisizione della prova orale, ma non ne contestava le risultanze, sotto il profilo del loro contenuto di fatto, del resto corroborato dall'esaustiva prova documentale", negando che costituissero prova dello svolgimento di "mansioni eccedenti quelle tipiche dei lettori" e, peraltro, ritenendo "inappropriata - sempre in diritto - l'individuazione dei parametri utilizzati (...) per l'adeguamento stipendiale, in quanto relativo a figure professionali diverse per titolo, stato giuridico, livello di responsabilità", mentre non proponeva altre censure ed, in particolare, la denuncia del vizio di ultrapetizione della sentenza appellata e della "mancata applicazione della

contrattazione collettiva nazionale e di ateneo, di cui alla [legge n. 236/95](#)".

Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ([art. 99, 112, 115, 434 c.p.c.](#), 2697 c.c., 1 e 2 [legge n. 230/62](#), 4 [decreto-legge n. 120/95](#), convertito in [legge n. 236/95](#)), nonchè vizio di motivazione ([art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.](#)) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - "laddove limita al 31. 12. 93 il diritto dei ricorrenti al mantenimento del livello stipendiale giudicato equo ai sensi [dell'art. 36 Cost.](#), nonchè all'unicità del loro rapporto di lavoro (ormai trasformato a tempo indeterminato) e al connesso mantenimento della qualifica di lettori "fino alla stipulazione dei nuovi contratti (di collaboratori ed esperti linguistici)" -sebbene rimangano in corso i contratti precedenti fino alla stipulazione dei nuovi contratti - mai allegata dall'Università - ed il nuovo inquadramento non potesse, comunque, decorrere dal 1^ gennaio 1994, ma dalla stipulazione degli stessi contratti.

Con il quarto motivo - denunciando (ai sensi [dell'art. 360, n. 3, c.p.c.](#)) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 e 2 [legge n. 230/62](#), 11 preleggi, 1419 c.c., 1 e 7 [Regolamento Ce n. 1612/68](#), 39 trattato Ce, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia Ce 2 agosto 1993 e 26 giugno 2001) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata -laddove, pur riconoscendo la unitarietà dei dedotti rapporti di lavoro a tempo indeterminato fin dall'origine, tuttavia ritiene che i ricorrenti sono stati "nuovamente inquadrati", in dipendenza della stipulazione dei nuovi contratti, e "ne fa conseguire una sorta di "cesura" del loro rapporto di lavoro ed, in specie, del diritto al mantenimento del trattamento economico (stipendio adeguato ex [art. 28 DPR 382/80](#) e 36 cost.) e normativo (qualifica e mansioni di lettori)"- sebbene ne risulti il disconoscimento degli "effetti favorevoli della trasformazione a tempo indeterminato" dei dedotti rapporti di lavoro - già avvenuta alla data della legge invocata ([decreto-legge n. 120/95](#), convertito in [legge n. 236/95](#)), alla quale riconosce peraltro effetto retroattivo (in violazione [dell'art. 11 preleggi](#)) - e, comunque, risulti "dirompente il contrasto con il diritto comunitario, che pur è immediatamente efficace e vincolante nell'ordinamento interno", in quanto il "trattamento giuridico e retributivo assolutamente deteriore " - che la sentenza impugnata fa decorrere dal 1^ gennaio 1994 - contrasta con il divieto di "qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra

lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro" (art. 39 - già 48 - trattato Ce, nonché gli articoli 1 e 7 Regolamento Ce n 1612/68, cit.).

Con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ([art. 2103 c.c.](#), in relazione all'art. 39 trattato Ce, 36 cost., 2070 cc, 112 e 115 c.p.c.), nonché vizio di motivazione ([art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.](#)) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere negato il proprio diritto "al mantenimento della qualifica di lettori, delle mansioni da sempre svolte e del livello stipendiale considerato equo ex [art. 36 cost.](#)", nonché il proprio demansionamento a partire dal gennaio 1996 - sebbene dalle deposizioni assunte (dei testi Rosso, Dury, Richelle, tutti professori universitari) risulti unanimemente che, a partire dalla stessa data, "l'Università aveva cercato di limitare le competenze didattiche dei lettori, segnalando ai docenti di assegnare loro mansioni "meno responsabilizzanti" (ed), "a seguito di tale pressante invito, (...)", i testi hanno riferito che "alcuni docenti avevano cercato di intervenire (...)" in modi diversi (sinteticamente riferiti nella sentenza di primo grado, nel passo riportato testualmente in ricorso) e, peraltro, la comparazione vada fatta tra "le mansioni in concreto espletate", non già in astratto tra le previsioni normative ([art. 28 DPR n. 382/80](#) e [decreto-legge n. 120/95](#), convertito in [legge n. 236/95](#)) - che, tuttavia, collocano i lettori "nell'ambito del personale docente dell'Università" e, rispettivamente, assimilano il collaboratore linguistico al personale non docente - nè può essere negata, peraltro, l'applicazione dell'articolo 2103 cc. - non già al ruolo pubblicistico di docente universitario, ma - al rapporto privatistico di lettore.

Con il sesto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ([art. 36 cost.](#)), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, laddove non riconosce agli) stessi ricorrenti il trattamento retributivo del professore associato a tempo definito.

All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione - il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso - ora in esame - sono fondati - e devono essere, quindi, accolti - per quanto di ragione.

2.2. Invero, anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello - in

relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (imposto [dall'art. 112 c.p.c.](#)), cui fa riscontro il principio del tantum devolutum quantum appellatum ([art. 434, 437 c.p.c.](#)) - ha per oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti, tuttavia, della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto d'appello (ai sensi [dell'art. 434 c.p.c.](#)), senza possibilità di integrazione nel successivo corso dello stesso giudizio di gravame (ai sensi [dell'art. 437 c.p.c.](#)), con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 9167/2003, 16898. 7088, 191/2002, 7088, 6/2001, 2215/95) - la sentenza di secondo grado non può trattare e decidere una questione, già decisa in primo grado, se - in difetto di specifico motivo d'appello - quella decisione risulti ormai coperta dal giudicato sostanziale interno ([art. 2909 c.c.](#)), che è rilevabile - anche d'ufficio - in sede di legittimità.

In particolare - per quel che qui interessa - il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello (nè, tantomeno, dedotto come mezzo di ricorso per Cassazione (neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15277, 9159/2001, 6754, 12022/2003) - ove lo stesso vizio non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello.

Coerentemente, poi, il principio secondo cui l'interpretazione dell'atto d'appello - al pari dell'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte - da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione - secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 11275/2004, 9167, 12022/2003, 10314, 6526/2002, 7049, 6066, 3016 /2001, 11199/2000) - quando si assuma che l'interpretazione, accolta dal giudice di merito appunto, abbia determinato un vizio - che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ([art. 112 c.p.c.](#)) oppure del principio del tantum devolutum quantum appellatemi ([art. 434, 437 c.p.c.](#)) ed alla conseguente formazione e preclusione del giudicato sostanziale interno - trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione è

giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita censure, laddove - a seguito di specifico motivo d'appello, "in ordine al disposto adeguamento retributivo" - procede al riesame ed alla riforma della decisione di merito della sentenza di primo grado - sullo stesso punto - con riferimento all'intera durata dei dedotti rapporti di lavoro.

Alla luce degli stessi principi di diritto, la sentenza impugnata merita, invece, le censure che le vengono mosse per avere nel difetto di specifico motivo d'appello - rilevato, d'ufficio, un asserito vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, laddove pronuncia - sullo stesso trattamento economico dei lettori ricorrenti, appunto - per il periodo successivo al 31 dicembre 1993.

Parimenti meritevole di censura risulta, altresì, la sentenza impugnata, laddove riforma la decisione di merito del giudice di primo grado sul medesimo punto (trattamento economico dei lettori ricorrenti, per il periodo successivo al 31 dicembre 1993, appunto).

2.3. Nelle more del giudizio di Cassazione, è sopravvenuta - nella soggetta materia - una disposizione di legge (articolo 1 - intitolato Ex lettori di madre lingua straniera - del [decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convenuto, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti) del tenore letterale seguente:

"In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'[articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980](#). n. 382, abrogato dall'[articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1995, n. 236](#), è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500

ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. ".

La ratio legis - di dare "esecuzione (alla) sentenza, pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, (in favore dei) collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera" - risulta, quindi, esplicitamente enunciata nello stesso testo normativo.

Tuttavia sono i lavori preparatori (e, segnatamente, la relazione al disegno di legge di conversione: A.S. n. 2686 della 14<sup>a</sup> legislatura) ad offrire utili chiarimenti circa la delimitazione, da un lato, del campo d'applicazione della stessa disposizione alle università degli studi indicate contestualmente ("della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli") - in base al rilievo che "i contratti collettivi di lavoro delle università interessate non riconoscevano alla categoria (degli "ex lettori di madrelingua straniera di alcune università, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre", appunto) i diritti acquisiti maturati in relazione alla specifica esperienza professionale" - nonché circa la necessità ed urgenza, dall'altro, di provvedere (con decreto-legge, appunto), che risponde alla esigenza indifferibile di "adeguarsi al parere motivato del 30 aprile 2003 della Commissione europea (SEC (2003) 489/1 del 30 aprile 2003), che aveva avviato a carico del Governo italiano una procedura di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE (ed) ha individuato nei ricercatori confermati universitari la categoria cui riferirsi per un adeguato riconoscimento economico e favore degli ex lettori, (...) quale unica possibilità per soddisfare l'obbligo di una corretta integrale esecuzione della sentenza della Corte, e per scongiurare conseguentemente l'erogazione delle sanzioni previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea (...) ". 2.4. Le ragioni prospettate - che risultano sottese, per quanto si è detto, alla esplicita delimitazione del campo d'applicazione della disposizione in esame (*articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2004, n. 63, cit.*) - all'evidenza, non possono interferire sul valore di ulteriore fonte del diritto comunitario (o, comunque, sulla efficacia erga omnes),

che - secondo la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia (vedine, per tutte, la sentenza 13 maggio 1981, causa 66/80; della nostra Corte costituzionale (vedine, per tutte, le sentenze 18 aprile 1991, n. 168; 11 luglio 1989, n. 389; 23 aprile 1985, n. 113) e di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza 11 novembre 1997, n. 11131 delle sezioni unite) - deve essere riconosciuto alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee e - per quel che qui interessa - alla sentenza (in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, cit.) che la disposizione stessa intende eseguire.

Coerentemente, il "trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli" - che la disposizione in esame ([articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) intende garantire alla categoria (dei "collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera", appunto), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia (in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, cit.) - riguarda tutti gli appartenenti alla stessa categoria, ancorchè non dipendano da una delle Università degli studi, che risultano contemplate nella disposizione.

Il trattamento economico prospettato - in quanto risulta espressamente garantito "con effetto dalla data di prima assunzione" - trova quindi applicazione, ai dedotti rapporti di lavoro subordinato (di lettori di madre lingua straniera), a prescindere, appunto, dalla "data di prima assunzione" rispettiva.

Peraltro la stessa garanzia - in quanto giuridicamente fondata su una fonte del diritto comunitario (quale la sentenza della Corte di giustizia in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, cit.) - non può non trovare applicazione nel giudizio di Cassazione, anche d'ufficio, previa disapplicazione delle disposizioni (eventualmente) configgenti del diritto interno - non risultando nella specie preclusa, per quanto si è detto, dal giudicato, dovendo la rilevabilità d'ufficio prospettata essere coordinata con i principi che regolano l'onere dell'impugnazione e le preclusioni relative (vedi, per tutte, Cass. 4 giugno 2003, n. 8933).

2.5. Non può essere trascurato, infine, che l'esaminato ius superveniens ([articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) -

nel procedere alla conformazione del nostro ordinamento interno alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, cit.) - non si discosta, sostanzialmente, dalla giurisprudenza di questa Corte, che riposa sulla medesima sentenza.

La conclusione ora proposta, infatti, assume rilievo evidente, ove si consideri che la stessa giurisprudenza di questa Corte può contribuire, utilmente, al superamento (se non proprio alla composizione) in via interpretativa - ferma restando, tuttavia, la necessità di conformazione, per via legislativa, del nostro ordinamento (anche per quanto riguarda la già prospettata delimitazione, ad alcune Università, del campo d'applicazione della disposizione esaminata) - del conflitto tra lo stesso ordinamento e la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, cit.), che permane - anche dopo l'entrata in vigore dello *ius superveniens* (articolo 1 del decreto- legge 14 gennaio 2004 n. 2, convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) - ed ha già comportato l'avvio contro la Repubblica italiana (con ricorso alla Corte di giustizia CE in data 4 marzo 2004, pubblicato in GUCE 30 aprile 2004) di una procedura per l'irrogazione delle sanzioni - che sono comminate (dall'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato) per l'inadempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (e, nella specie, dalla citata sentenza della Corte di giustizia) - avendo la Commissione ritenuto (nota IP/04/164 in data 4 febbraio 2004) - in relazione, appunto, allo *ius superveniens* - che "il decreto non applichi completamente e correttamente la sentenza della Corte", sulla base dei rilievi seguenti:

- "inquadrare i lettori come ricercatori a tempo definito impo(ne) loro uno status che per i cittadini italiani rappresenta invece una libera scelta";
- "di norma i lettori lavoravano a tempo pieno e le ore di lavoro da essi svolte erano nettamente superiori a quelle svolte dai ricercatori a tempo definito";
- "Il nuovo inquadramento non è quindi conforme alla sentenza della Corte, il divieto di esercitare la funzione docente è in contrasto con l'attuale situazione nelle università italiane e pregiudica l'attuale funzione e status dei lettori (ed) infine il decreto non affronta il tema dei pagamenti arretrati e dei

contributi di sicurezza sociale". 2.6. Infatti - con riferimento alla condizione di lavoro dei lettori di madrelingua straniera - "a seguito della (...) pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212/99 del 26 giugno 2001", appunto, "sono stati rimossi tutti gli elementi di discriminazione in danno dei suddetti lavoratori derivanti dalla disciplina previgente" - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza 19 marzo 2003, n. 4051) - con la conseguenza che "i rapporti di lavoro instaurati con le università dai lettori di lingua straniera devono essere considerati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza sin dall'inizio del primo contratto da ciascuno di essi stipulato con l'università, di talchè essi possano godere per il futuro dei riflessi, sia economici che in termini di carriera, connessi con l'anzianità di servizio già maturata fin dal primo contratto di lettorato."

Coerentemente, l'istituzione della nuova figura dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre ([art. 4 decreto legge 21 aprile 1995, n. 120](#), convertito in [legge 21 giugno 1995, n. 236](#)) non ha comportato la risoluzione, per factum principis, dei contratti di lavoro allora in corso con i lettori - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14433/2000, 16959/2003) - ma i contratti stessi sono rimasti in corso fino alla stipulazione dei nuovi contratti.

Evidente pare, quindi, l'anticipazione dell'esaminato ius superveniens ([articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit), che risulta dalla giurisprudenza - ora prospettata - di questa Corte.

A conclusioni solo analoghe, tuttavia, si perviene con riferimento al trattamento economico dei lettori di madrelingua straniera, che siano diventati collaboratori ed esperti linguistici.

Infatti - per il caso di denuncia di inadeguatezza della retribuzione, da parte degli stessi lavoratori - "il compito del giudice consiste, e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza (ai sensi [dell'art. 36 cost.](#))" - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4051/2003, 10205/2002, 6002/2001, 14433/2000) - "senza che possa essere operato - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retributivo di

posizioni professionali (quale, ad esempio, quella dei professori associati) ritenute analoghe o corrispondenti".

L'esaminato ius superveniens ([articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) -laddove reca la garanzia di un minimo di trattamento economico, appunto, "corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito" - si discosta, quindi, dalla giurisprudenza di questa Corte sullo stesso trattamento.

La salvezza di "eventuali trattamenti più favorevoli" - prevista, contestualmente, dallo stesso ius superveniens ([articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) - all'evidenza si salda, tuttavia, con la giurisprudenza di questa Corte, laddove assegna al giudice - per quanto si è detto - "il compito (di) verificare la sufficienza e l'adeguatezza (ai sensi [dell'art. 36 cost.](#))" - sia pure limitandolo alla parte eccedente il minimo garantito - del trattamento economico (consentendo perfino, sia detto per inciso, il superamento - in via interpretativa - del conflitto tra l'ordinamento comunitario ed il nostro ordinamento interno, denunciato con il ricorso alla Corte di giustizia CE in data 4 marzo 2004, pubblicato in GUCE 30 aprile 2004, cit.).

Alla luce dei principi di diritto enunciati - quali emergono, per quanto si è detto, dallo ius superveniens ([articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) e dalla giurisprudenza di questa Corte, parimenti fondati, peraltro, sulla medesima sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (in data 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, cit.) - la sentenza impugnata non merita censure, laddove liquida il trattamento economico degli attuali ricorrenti - fino al 31 dicembre 1993 - commisurandolo a quello dell'assistente ordinario (per il periodo antecedente all'ottobre 1980) ed a quello del ricercatore confermato (dalla stessa data al 31 dicembre 1993, appunto).

La sentenza stessa risulta, invece, meritevole di alcune delle censure -che le vengono mosse con i motivi di ricorso (dal secondo al sesto) ora in esame - laddove nega agli attuali ricorrenti qualsiasi trattamento economico, per il periodo successivo al 31 dicembre 1993. 2.7. Come è stato ricordato in narrativa, la prospettata liquidazione del trattamento economico in favore degli attuali ricorrenti - fino al 31 dicembre 1993 -

riposa, essenzialmente, sul rilievo che la figura del lettore "non è che l'equivalente della figura dell'assistente" e, pertanto, pare equa (ex [art. 36 1 cost.](#)) la equiparazione della retribuzione a quella dello stesso assistente - J risultando provato che, nella specie, "l'impegno profuso e la qualità del lavoro svolta" sono stati identici a quelli previsti per il lettore e, quindi, dell'assistente di ruolo - nonchè a quella del ricercatore confermato (dall'ottobre 1980 al 31 dicembre 1993), "nel cui alveo sotto il profilo stipendiale sono confluiti gli assistenti non promossi", dopo l'abolizione della stessa figura (legge n. 382 del 1980).

Ne risulta, quindi, la garanzia del trattamento economico minimo - che, per i lettori divenuti collaboratori ed esperti linguistici, deve "corrispondere) a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli" (ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) - mentre la pretesa di un trattamento più favorevole (per il lavoratore), rispetto al minimo garantito -riproposta con il ricorso per Cassazione (sesto motivo) - risulta disattesa, del pari correttamente, sulla base del principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità ed alla qualità del lavoro ([art. 36 cost.](#)).

Peraltro l'accertamento di fatto della sentenza impugnata - fondato, per la parte concernente il quantum debeatur, sulla consulenza tecnica d'ufficio, "mai contestata nella parte afferente i calcoli" - non merita censure sotto l'unico profilo - deducibile in sede di legittimità del vizio di motivazione ([art. 360, n. 5, c.p.c.](#)).

2.8. Invero la denuncia di un vizio di motivazione in fatto - nella sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione (ai sensi dell'[art. 360, n. 5, c.p.c.](#)) - non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 16213,

16063, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, nè, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (*dall'art. 360 n. 5 c.p.c.*) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2 comma, c.p.c.) nè, quindi, di scegliere la motivazione più convincente - tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente - ma deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Lungi dal denunciare vizi di motivazione - nel senso ora prospettato - i ricorrenti sembrano proporre - inammissibilmente - una ricostruzione alternativa o, comunque, diversa - rispetto all'accertamento del giudice di merito - dei medesimi fatti A prescindere dalle superiori considerazioni e conclusioni - peraltro assorbenti - l'accertamento di fatto della sentenza impugnata, e

la motivazione che lo sorregge - già sinteticamente riferite (vedi retro) - non presentano, comunque, vizi di motivazione.

2.9. Come è stato anticipato, la sentenza impugnata risulta, invece, meritevole di alcune delle censure - che le vengono mosse con i motivi di ricorso (dal secondo al sesto) ora in esame - laddove nega agli attuali ricorrenti qualsiasi trattamento economico, per il periodo successivo al 31 dicembre 1993.

Tale statuizione, infatti, riposa, essenzialmente, sul rilievo - riferito in narrativa - che "quel che è accaduto tra le parti dopo tale data non è stato chiarito e le differenze retributive non risultano chieste".

Ora - mentre è stata negata la rilevabilità d'ufficio, per quanto si è detto, dell'asserito vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado - ne risulta, nel merito, disattesa la garanzia del trattamento economico minimo - che, per i lettori divenuti collaboratori ed esperti linguistici, deve "corrisponde(re) a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di (prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli" (ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2](#), convenuto, con modificazioni, in [legge 5 marzo 2004, n. 63](#), cit.) - ed inoltre risulta trascurata, vieppiù, qualsiasi verifica - circa la eventuale spettanza di un trattamento più favorevole (per il lavoratore), rispetto al minimo garantito - sulla base del principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità ed alla qualità del lavoro ([art. 36 cost.](#)).

Tanto basta per accogliere i motivi di ricorso (dal secondo al sesto) ora in esame - per quanto di ragione - in base al seguente principio di diritto:

I lettori di madrelingua straniera delle Università degli studi, ancorchè divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, quantomeno, ad un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, ma sono fatti salvi, tuttavia, eventuali trattamenti più favorevoli, precedentemente goduti oppure proporzionati (ai sensi [dell'articolo 36 costituzione](#)) alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

Coerentemente, deve essere accolto - per quanto di ragione -

anche il settimo motivo di ricorso, che investe gli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi) degli stessi crediti di lavoro.

3.1. Con il settimo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ([art. 3 e 36 costituzione](#), 429 c.p.c., 22 comma 36, [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#)), nonché vizio di motivazione ([art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.](#)) - i ricorrenti censurano, infatti, la sentenza impugnata - per avere negato il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi (ai sensi [dell'art. 429 c.p.c.](#), cit.) - sebbene i dedotti rapporti di lavoro siano privati - ancorchè intercorrano con ente pubblico non economico (quali, appunto, le Università degli studi) - e, peraltro, il divieto di cumulo (di cui all'[articolo 22 comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), cit.) non si applica, comunque, ai crediti di lavoro maturati entro il 31 dicembre 1<sup>o</sup> dicembre 1993.

Come è stato anticipato, il settimo motivo di ricorso è parimenti fondato, per quanto di ragione.

3.2. Invero la disposizione ([articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - applicabile (ed effettivamente applicata) alla dedotta fattispecie - sancisce testualmente:

"Il regolamento di cui al comma 18 dell'[art. 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'[art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti al dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

E la disposizione ([articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#)) - che ne risulta richiamata - sancisce, a sua volta, testualmente:

"Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per

l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".

Pertanto il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi (come previsto dall'[articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), cit.) risulta, bensì, esplicitamente esteso (dall'[articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), cit.) agli emolumenti di natura retribuitiva - per quel che qui interessa - ma viene, tuttavia, contestualmente limitato - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine, per tutte, le sentenze n. 38/2001 delle sezioni unite, 5140/2004 della sezione lavoro) - agli "emolumenti (...) per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994".

Di conseguenza, compete il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi (come previsto [dall'articolo 429, terzo comma, c.p.c.](#)) per i crediti retributivi, maturati prima del 31 dicembre 1994, ancorchè pagati in epoca successiva a tale data.

3.3. Alla luce del principio di diritto ora enunciato, la sentenza impugnata merita, quindi, alcune delle censure - che le vengono mosse con il settimo motivo di ricorso - laddove nega il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi (come previsto dall'[articolo 429, terzo comma, c.p.c.](#), cit.) sul trattamento economico - fino al 31 dicembre 1993 - che liquida in favore degli attuali ricorrenti.

Tuttavia, l'accoglimento, per quanto si è detto, di alcune delle censure - che sono state proposte (con i motivi da 2 a 6) contro la negazione, agli attuali ricorrenti, di qualsiasi trattamento economico per il periodo successivo al 31 dicembre 1993 - comporta, invece, l'assorbimento del settimo motivo di ricorso, nella parte in cui investe il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - su tale trattamento economico (per il periodo successivo al 31 dicembre 1993, appunto) - e, come questo, deve essere, quindi, rimesso all'esame del giudice di rinvio.

3.4. Di conseguenza, la Corte è dispensata dal prendere posizione sulla questione - parimenti prospettata con il settimo motivo di ricorso - se il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi (di cui all'[articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), in relazione all'[articolo 16, comma 6,](#)

della [legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), cit.) debba trovare applicazione ai crediti retributivi - maturati dopo il 31 dicembre 1994 - C spettanti ai dipendenti privati di enti pubblici non economici - quali, appunto, i lettori di lingua straniera, dipendenti da Università degli studi (in tal senso, vedi le sentenze n. 1202/2000, 9647, 3337, 3057/93, 3930, 3564, 3562/91, 5199/84 delle sezioni unite di questa Corte) - a seguito della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale (n 459 del 2 novembre 2000), che - dichiarando l'illegittimità della disposizione (di cui all'[articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), cit., appunto), "limitatamente alle parole 'e privati' - ha sostanzialmente espunto, dal nostro ordinamento, quel frammento di testo della disposizione stessa (le parole 'e privati', appunto), senza rinviare, tuttavia, alla propria motivazione, che - sulla falsariga di precedente della stessa Corte (sentenza di rigetto n. 361 del 1996, concernente l'[articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), cit.) - identifica la ratio decidendi in "ragioni di contenimento della spesa pubblica, (che) non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato". 4. Pertanto il primo motivo deve essere rigettato, mentre debbono essere accolti - per quanto di ragione - gli altri motivi di ricorso.

Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione ai motivi accolti - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perchè proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione ([art. 385, 3<sup>o</sup> comma, c.p.c.](#)).

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie, per quanto di ragione, gli altri motivi del ricorso; Cassa la sentenza impugnata - in relazione ai motivi accolti - con rinvio alla Corte d'appello di Milano, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.